



mtm consulting s.r.l.

More than Management - Consulenza e formazione professionale

Guide normative on-line

Guida

**DIRETTIVA 2005/32/CE – PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI
PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA**

Ns. Rif.: Guida-EuP

Data prima emissione: 2006

Revisione: 00 del: 10/02/2006

Indice dei contenuti

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1.	LA DIRETTIVA.....	3
1.2.	PERCHÉ QUESTA DIRETTIVA	3
2.	I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA	6
2.1.	L'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
2.2.	COSA CAMBIA	6
2.3.	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE.....	7
2.4.	ATTIVITÀ CHE I FABBRICANTI DOVRANNO INTRAPRENDERE	8
2.5.	SANZIONI	10
2.6.	RECEPIMENTO	10
2.7.	I SETTORI COINVOLTI	10
3.	ALLEGATI.....	11

1. INTRODUZIONE

1.1. LA DIRETTIVA

Il titolo preciso della direttiva è il seguente:

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2. PERCHÉ QUESTA DIRETTIVA

Le motivazioni che hanno portato alla elaborazione di questa direttiva sono riscontrabili nei 42 considerando alla stessa. Di seguito se ne riportano i punti salienti:

- le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno (*Considerando n. 1*);
- ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo (*Considerando n. 2*);

- la progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti (*Considerando n. 3*);
- il miglioramento dell'efficienza energetica — una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda (*Considerando n. 4*);
- è necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi (*Considerando n. 5*);
- la presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali (*Considerando n. 8*);
- il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che

- rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile (*Considerando n. 8*);
- prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali (*Considerando n. 11*);
 - vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo (*Considerando n. 13*);
 - la presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese (*Considerando n. 20*).

2.I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA

2.1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE

La direttiva si applica a tutti i prodotti che consumano energia tranne i mezzi di trasporto di passeggeri o merci e prevede l'elaborazione di specifiche cui tali prodotti devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio.

2.2. COSA CAMBIA

Con l'entrata in vigore di questa direttiva potranno essere immessi sul mercato prodotti che consumano energia solo se accompagnati da un apposito marchio (marcatatura CE) che attesterà che tali prodotti rispondono alle specifiche misure di esecuzione cioè a quelle misure adottate in forza della direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi.

L'Allegato III alla direttiva fornisce i dettagli grafici per il simbolo della marcatatura CE.

I prodotti che consumano energia, oltre ad essere marcati, dovranno essere accompagnati anche della "Dichiarazione di conformità" i cui elementi sono specificati nell'Allegato VI alla direttiva.

L'obbligo di marcatatura CE ricade sul fabbricante o sul mandatario. Nel caso non sia possibile individuare, per un dato prodotto, né il fabbricante né il mandatario l'obbligo ricade sull'importatore.

2.3. OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto che consuma energia, il fabbricante, o il suo mandatario, deve accertare la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

Il fabbricante può scegliere, a tal fine, o di effettuare un controllo interno sulla progettazione (Allegato IV) o di attuare un sistema di gestione (Allegato V).

È importante notare che tutti i documenti relativi alla valutazione e alla dichiarazione di conformità devono essere disponibili in una delle lingue ufficiali della Comunità.

I fabbricanti devono garantire che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano le seguenti informazioni:

- l'informazione sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
- il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati all'articolo 15, paragrafo 2, esso è coperto dalla misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato I e/o all'allegato II alla direttiva.

Gli elementi trattati dalle misure di esecuzione sono elencati nell'Allegato VII alla direttiva.

Le priorità delle misure di esecuzione da definire saranno stabilite da un gruppo di lavoro. Il primo piano di lavoro dovrà essere reso disponibile entro il 6 luglio 2007 e fisserà per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Nella fase transitoria sarà data priorità prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali:

- impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- sistemi a motore elettrico;
- illuminazione domestica e nel settore terziario;
- apparecchi domestici;
- apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario;
- elettronica di consumo;
- sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.

Una misura di esecuzione distinta è inoltre quella volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

2.4. ATTIVITÀ CHE I FABBRICANTI DOVRANNO INTRAPRENDERE

Di seguito si fornisce un elenco delle attività e della documentazione che i fabbricanti dovranno attuare al fine di garantire la conformità dei propri prodotti alla presente direttiva.

- Al fine dell'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile i fabbricanti di prodotti che consumano energia sono tenuti a effettuare una valutazione del modello di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato tenendo conto

degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione. Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti elaborano il profilo ecologico del prodotto che consuma energia incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

- Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono assicurare e dichiarare che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
- Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
- Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.
- Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 dell'Allegato V.
- Il fabbricante deve predisporre la Dichiarazione di conformità di cui all'Allegato VI.

2.5. SANZIONI

La direttiva prevede che le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni nazionali derivanti dal recepimento della direttiva stessa siano definite dai vari Stati membri.

2.6. RECEPIMENTO

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro l'11 agosto 2007.

2.7. I SETTORI COINVOLTI

I settori inizialmente coinvolti nella definizione dei requisiti per l'Eco-Design sono i seguenti:

- impianti di riscaldamento;
- impianti per la produzione di acqua calda;
- personal computer e monitor;
- fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, apparecchiature multifunzionali;
- televisioni;
- sistemi che funzionano in standby e off-mode;
- carica batterie e alimentatori esterni di energia;
- apparecchi di illuminazione domestici e per il terziario;
- sistemi a motore elettrico;
- frigoriferi e congelatori;
- lavastoviglie e lavatrici domestiche;
- elettronica di consumo;
- sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.

3. ALLEGATI

Non potendo riportare il testo completo degli allegati se ne riporta, di seguito, solamente l'elenco rimandando al testo della direttiva per i dettagli.

- Allegato 1.** Metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile
- Allegato 2.** Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile
- Allegato 3.** Marcatura CE
- Allegato 4.** Controllo della progettazione interno
- Allegato 5.** Sistema di gestione di valutazione delle conformità
- Allegato 6.** Dichiarazione di conformità
- Allegato 7.** Contenuto delle misure di esecuzione
- Allegato 8.** Elenco, non esaustivo, di criteri indicativi che può essere utilizzato per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della direttiva.



mtm consulting s.r.l.
More Than Management - Consulenza e formazione professionale
via L. Ariosto, 10 – 20052 Monza (MI)
tel.: 039 28 48 437 - Fax: 039 28 49 703
e_mail: info@emtem.com
sito internet: www.emtem.com



Feedback

Il tuo feedback è prezioso in ottica di miglioramento continuo: lasciaci le tue impressioni, proposte e suggerimenti su questo articolo, ci sarai di grande aiuto! [clicca qui](#)



Link utili

Per consultare le altre guide! [clicca qui](#)

Se invece vuoi consultare tutte le guide, articoli e mini corsi disponibili! [clicca qui](#)



Segnala a amici o colleghi

Se vuoi fare risparmiare tempo ai tuoi amici e colleghi e ricevere **gratis** il questionario di autovalutazione su **Sicurezza, Qualità e Ambiente** [clicca qui](#)